



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

VALLE D'AOSTA Legge n° 4 del 03/03/2025 BUR n°15 del 18/03/2025

ID: VA25004 (Scadenza 17/05/2025)

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali

Legge regionale Valle d'Aosta 3 marzo 2025, n. 4, recante “Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali”

Scadenza impugnativa 17 maggio 2025

La presente legge dispone lo svolgimento contestuale delle elezioni regionali e comunali nel 2025. Inoltre, introduce alcune modifiche alla legge regionale n. 54 del 1998, in materia di divieto di far parte della Giunta ai parenti ed agli affini di terzo grado del sindaco e del vice sindaco, del divieto di nominare assessori tecnici al di fuori del Consiglio comunale, nonché in materia di elezione dei sindaci e vice-sindaci, per quanto concerne i limiti dei mandati in relazione alla popolazione residente nei comuni.

Alcune disposizioni eccedono la competenza regionale.

L'articolo 22, rubricato “Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale”, comma 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 4 del 2025, stabilisce che: “6.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco”.

Tale previsione risulta in contrasto con l’articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), che fissa il divieto di far parte della giunta ai parenti e affini di terzo grado del sindaco.

L’articolo 22, comma 7, come sostituito dall’articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 4 del 2025, stabilisce che: “7. Non è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale alla carica di assessore”.

Tale previsione risulta in contrasto con l’articolo 47, commi 3 e 4, del TUEL che consentono la nomina di assessori al di fuori del Consiglio comunale fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

L’articolo 30-bis, rubricato “Durata del mandato del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale e limitazione dei mandati”, al comma 2, primo periodo, come sostituito dall’articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 4 del 2025, stabilisce che: “2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco o quella di Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alla medesima carica”. Il comma 2-bis del medesimo articolo, introdotto dall’articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 4 del 2025, stabilisce che: “2-bis. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco o quella di Vicesindaco nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alla medesima carica. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”. Il comma 2-ter del medesimo articolo, introdotto dall’articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 4 del 2025, stabilisce che: “2-ter. Chi ha ricoperto per quattro mandati consecutivi la carica di Sindaco o quella di Vicesindaco nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non è, allo scadere del quarto mandato, immediatamente ricandidabile alla medesima carica. È consentito un quinto mandato consecutivo se uno dei quattro mandati precedenti ha avuto durata inferiore a

due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”.

Tali previsioni risultano in contrasto con l’articolo 51, comma 2, del TUEL che non prevede limiti ai mandati dei sindaci dei comuni aventi popolazione al sotto dei 5.000 abitanti.

Le previsioni sopra evidenziate, che si pongono in contrasto con gli articoli 64, comma 4, 47, commi 3 e 4, e 51, comma 2, del TUEL risultano adottate in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. p) della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa statale in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, e, dall’altro.

Ulteriormente, le citate disposizioni eccedono le competenze statutarie di cui all’articolo 2, primo comma, lett. a) dello Statuto speciale della Valle d’Aosta che attribuisce la competenza legislativa in materia di ordinamento degli enti locali alla Regione: “In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie”.

Le disposizioni di cui al citato articolo 51 del TUEL costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e comunque di «principi generali dell’ordinamento costituzionale». Come tali, esse costituiscono un limite inderogabile anche per le potestà legislative primarie previste dagli statuti speciali, «in quanto poste a presidio: a) della uniformità della disciplina degli organi di governo degli enti locali sull’intero territorio nazionale; b) della democraticità dell’ordinamento degli enti locali sotto il profilo del necessario periodico ricambio della classe dirigente».

Infine, il comma 3-ter dell’articolo 30-bis della legge regionale n. 54 del 1998 viola anche gli articoli 3 e 51 della Costituzione, in quanto costituisce una ingiustificabile disparità di trattamento tra i sindaci delle diverse regioni, in assenza di obiettive ragioni differenziazioni dei comuni valdostani rispetto ai comuni del rimanente territorio nazionale.

Al riguardo si richiama la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (ex multis sentenze n. 143 del 2010 e n. 60 del 2023) la quale ha costantemente ricondotto la disciplina delle

elezioni degli enti locali e le relative ineleggibilità e incompatibilità nelle regioni ad autonomia speciale alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (ex multis sentenze n. 168 del 2018, n. 48 del 2003, n. 230 del 2001, n. 84 del 1997, n. 96 del 1968 e n. 105 del 1957; quanto a quella in tema di ineleggibilità e incompatibilità: sentenze n. 283 del 2010, n. 288 del 2007, n. 189 del 1971 e n. 108 del 1969), chiarendo, altresì, che la potestà legislativa primaria delle regioni ad autonomia speciale deve svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello statuto (da ultimo, sentenza n. 143 del 2010). Di modo che l'esercizio del potere legislativo anche da parte delle Regioni a statuto speciale in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano la ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive, incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di egualanza specificamente sancito in materia dall'articolo 51 Cost. (sentenze n. 60 del 2023 e n. 277 del 2011).

La Corte ha, in più occasioni, specificato che le regioni ad autonomia speciale, nel disciplinare la materia elettorale e le cause di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive, sia locali sia regionali, debbono rispettare il principio di egualanza sancito, quanto al diritto di elettorato passivo, dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di egualanza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, precisando che «il riconoscimento di tali limiti non vuol dire disconoscere la potestà legislativa primaria di cui è titolare la Regione, ma significa tutelare il fondamentale diritto di elettorato passivo, trattandosi "di un diritto che, essendo intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la Regione o il luogo di appartenenza" (cfr. ex plurimis sentenza n. 235 del 1988)» (sentenze n. 60 del 2023 e n. 143 del 2010; in termini, sentenze n. 288 del 2007, n. 539 del 1990 e n. 189 del 1971).

Per i motivi esposti, su richiesta del Ministero dell'interno, si impugnano gli articoli 22, commi 6 e 7, della legge regionale n. 54 del 1998, come modificati dalla legge regionale n. 4 del

2025, per contrasto con contrasto con gli articoli 64, comma 4, 47, commi 3 e 4, del d.lgs n. 267 del 2000, nonché il comma 3-ter dell'articolo 30-bis della medesima legge regionale, inserito dalla legge regionale n. 4 del 2025, per contrasto con l'articolo 51, comma 2, del d.lgs n. 267 del 2000, tutte disposizioni che eccedono la competenza statutaria di cui all'articolo 2, primo comma, lett. a) dello Statuto speciale della Valle d'Aosta e che violano l'articolo 117, secondo comma, lett. p) della Costituzione che attribuisce alla competenza legislativa statale in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

